



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

I L T R I B U N A L E D I R O M A

Prima Sezione Lavoro

in persona del giudice, dott. Paolo Mormile, all'udienza del 7 novembre 2019, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A C O N T E S T U A L E

ex art. 429, 1° comma c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 6710 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019, vertente

T R A

Avv. [REDACTED], quale procuratore di sé stesso ex art. 86 c.p.c., con delega congiunta all'Avv. Gianmaria Vito Livio Bonanno, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, [REDACTED] giusta procura in atti;

RICORRENTE**E**

I.N.P.S. – in persona legale rappresentante *pro tempore* – rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED] in virtù di procura generale alle liti in data [REDACTED] per atto a rogito notaio [REDACTED], ed elettivamente domiciliato in Roma, alla [REDACTED], presso il proprio ufficio legale distrettuale;

CONVENUTO

OGGETTO: accertamento negativo obbligo versamento alla Gestione separata

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 28 gennaio 2019, l'Avv. [REDACTED] ha esposto che l'INPS, gli ha notificato, in data 17 gennaio 2019, un avviso di addebito, n. [REDACTED] (formato il 24/12/2018), relativo alla posizione contributiva, nel periodo da gennaio a dicembre 2011, e di aver provveduto a calcolare d'ufficio l'importo dei contributi dovuti per l'anno 2011 alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, chiedendogli il pagamento dell'importo complessivo di € [REDACTED] per contributi e sanzioni, come da prospetto trasmesso unitamente alla missiva.



Il ricorrente ha preliminarmente eccepito la prescrizione del credito giacché la somma avrebbe dovuto essere versata entro i termini di pagamento della contribuzione INPS per l'anno 2011 e non nel termine di pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Ha poi sostenuto che, anche in base all'interpretazione autentica di cui all'art. 18, comma 12, del d.l. n. 98/2011, essendo egli appartenente a categoria professionale già dotata di propria Cassa di previdenza, cui ha infatti versato i contributi di legge, non è tenuto alla contestuale iscrizione alla Gestione separata; che l'Istituto, attendendo a lungo prima di richiedere il pagamento, ha violato i principi di correttezza e buona fede, poiché, a causa di ciò, le sanzioni risultano sproporzionate rispetto al capitale; Ha quindi rassegnato le conclusioni trascritte in atti.

Instauratosi ritualmente il contraddittorio, l'INPS concludeva per il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese di lite.

Acquisiti i documenti allegati, il Giudice, all'odierna udienza, udita la discussione, decideva la causa come da separata sentenza contestuale.

Le pretese contributive avanzate dall'INPS per mezzo dell'avviso di addebito sopra indicato devono essere respinte, in quanto prescritte, poiché merita di essere condiviso il principio di diritto, affermato anche recentemente dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, secondo cui il *dies a quo* del termine quinquennale di prescrizione dei contributi previdenziali alla Gestione Separata decorre dalla data in cui i singoli contributi andavano versati, ovvero sia dal momento in cui scadono i termini di pagamento di tali contributi.

Tale principio è stato riconosciuto e sancito, tra le altre, dalla recente sentenza della Corte di Cassazione n. 27950/2018 del 31.10.2018, la quale ha statuito, proprio nell'ambito di una fattispecie analoga alla presente, quanto segue: Si è recentemente affermato, ed è qui condiviso, che in tema di contributi cd. "a percentuale", il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito (Cass. 29 maggio 2017, n. 13463).

È peraltro chiaro che, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia del resto con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la



prescrizione corre appunto dal momento «in cui i singoli contributi dovevano essere versati (art. 55 r.d.l. n. 1827/1935). In proposito vale la regola, fissata dall'art. 18, co. 4, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, secondo cui «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi».

La dichiarazione dei redditi, d'altra parte, quale dichiarazione di scienza (tra le molte, Cass. 4 febbraio 2011, n. 2725) non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria, in quanto il fatto costitutivo resta, come detto, la produzione di redditi rilevante ai sensi di legge ... Tutto ciò posto è chiaro che tra il momento di esigibilità del credito ed il successivo momento in cui intervenga la dichiarazione dei redditi o comunque l'accertamento tributario, munito di valenza anche previdenziale, quella che si determina è una difficoltà di mero fatto rispetto all'accertamento dei diritti contributivi". Lo stesso principio è affermato dalla sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 16304/2019, secondo cui: "in tema di contributi cd. "a percentuale", il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito ... ne consegue che il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in questione, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 335 del 1995, deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento ... Ne discende quindi l'infondatezza della tesi fatta valere dall'INPS ... secondo cui il diritto ai contributi a percentuale sul reddito sarebbe sorto solo quando l'Istituto ha avuto la contezza del suo credito e cioè dopo la dichiarazione dei redditi dell'assicurato". Nello stesso senso, Cass. n. 9270/2019; Cass. n. 19640/2018; Cass., n. 13463/2017. Sul punto, anche la Corte di Appello di Roma, con la recentissima sentenza n. 3830/2019 del 4.11.2019, ha definitivamente chiarito che la questione circa la prescrizione della contribuzione dovuta alla Gestione separata INPS ha "trovato soluzione nella giurisprudenza di legittimità, che in analogia fattispecie ha affermato che cfr. Cass. n. 27950/2018). Tale orientamento è stato ribadito anche in successive pronunce (cfr. Cass. n.19403/2019).

Le ragioni esposte dai giudici di legittimità valgono a disattendere le diverse argomentazioni dell'INPS a sostegno della tesi per cui la prescrizione andrebbe fatta decorrere dalla presentazione della dichiarazione dei redditi La medesima Corte territoriale ha anche escluso l'applicabilità dell'art. 2941, n. 8, c.c.,



atteso che la mancata compilazione del quadro RR del modello della dichiarazione dei redditi, non può ritenersi integrante nella specie l'elemento psicologico richiesto dalla causa sospensiva di cui all'art. 2941 n. 8, c.c. (cfr., nello stesso senso, anche Cass., n. 19640 del 24 luglio 2018; Cass., n. 17769/2015; Cass., n. 14410/2019).

Nel caso *de quo*, sia che si segua l'interpretazione sposata dall'INPS, che il termine di prescrizione quinquennale decorra dal giorno di presentazione della dichiarazione dei redditi, sia che si segua l'interpretazione della giurisprudenza di legittimità citata, ossia che il termine di prescrizione in oggetto inizi a decorrere dal momento in cui i contributi devono essere versati, il credito vantato dall'Ente Previdenziale, è comunque ampiamente prescritto atteso che tra la data in cui sono maturati i crediti per i contributi in questione (dicembre 2011 o settembre 2012) e la data di notifica del successivo avviso di pagamento (18 gennaio 2019), oggetto dell'odierno giudizio, sono trascorsi più di 5 anni, senza che nessun altro atto interruttivo sia stato posto in essere nella more.

Va pertanto accolto il ricorso e dichiarata l'insussistenza della pretesa creditoria contributiva dell'INPS, per sopravvenuta prescrizione, di cui all'avviso di addebito del 17 gennaio 2019, n. [REDACTED], relativo alla posizione contributiva da gennaio a dicembre 2011, per l'importo complessivo di € [REDACTED] tra contributi e sanzioni.

Essendo in atto un acceso dibattito dottrinale e giurisprudenziale *in subiecta materia*, le spese di lite sono compensate per $\frac{1}{2}$, vanno poste a carico dell'Istituto per la residua metà e si liquidano come in dispositivo alla stregua del DM Giustizia n. 55/2014.

P.Q.M.

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede:

- 1) accerta e dichiara l'insussistenza, per sopravvenuta prescrizione, della pretesa creditoria contributiva INPS di cui all'avviso di addebito del 17 gennaio 2019, n. [REDACTED], per l'importo complessivo di € [REDACTED];
- 2) compensa per $\frac{1}{2}$, tra le parti, le spese processuali e condanna l'INPS al pagamento delle residua metà liquidata in € [REDACTED] oltre IVA, CPA e spese generali al 15%.

Roma, 7/11/2019.

Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo Mormile

